

e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2020, n. 55;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità 2022;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dall'art. 1, punto 11) lettera b) del regolamento (UE) n. 2021, tenuto conto dell'elevato numero di richieste di nuove autorizzazioni che si sono registrate negli anni precedenti;

Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per superfici di nuovi impianti viticoli nell'annualità 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013, come modificato dall'art. 1, punto 11) lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2117, ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l'annualità 2022, è disponibile una superficie di 6.964 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto, di reimpianto e da riserva che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016 nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2021

Il direttore generale: POLIZZI

22A03077

DECRETO 31 marzo 2022.

Criteria e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;


Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Vista, altresì, la comunicazione della Commissione 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine», che ha, tra l'altro, prorogato al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo e innalzato a euro 345.000, l'aiuto complessivo concedibile per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul predetto quadro temporaneo;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle po-



litiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale è istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 128;

Visto il decreto ministeriale n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021, al n. 208, ove all'art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni le funzioni relative, tra l'altro, al comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Tenuto conto che anche nel 2022 permangono in capo alle imprese della pesca e acquacoltura difficoltà economiche rivenienti dall'emergenza pandemica, ancora in atto;

Tenuto conto, altresì, che le cause della crisi sono da ricondurre alla lenta ripresa dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, non-

ché alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo, alle difficoltà di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca;

Considerato che la situazione emergenziale a livello epidemico ha provocato situazioni di difficoltà grave anche per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura;

Considerata, pertanto, la necessità, *in primis*, di sostenere una rapida ripresa del settore e di garantire anche lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, annualità 2022, a favore del settore della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne fino a concorrenza di 20 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonché comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti;

Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Agevolazioni concedibili


1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20 milioni di euro del fondo di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, annualità 2022, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 15 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, nella misura e con le modalità previste all'art. 5;

b) euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria, nella misura e con le modalità previste all'art. 6;

c) euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, nella misura e con le modalità previste all'art. 7.

2. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al comma precedente potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1.



Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 dicembre 2013.

2. Il contributo è riconosciuto per impresa unica come definita all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 717/2014.

3. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 aprile 2022, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attività di pesca marittima risulta essere l'attività prevalente in termini di reddito.

4. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2022, di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito.

5. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.

Art. 3.

Condizioni dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attività economica, alla data del 3 aprile 2022 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1° gennaio 2022 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il registro delle imprese nonché della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

2. La concessione del contributo è subordinata, a pena di inammissibilità, alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compiersi secondo i termini e le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante:

1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione-

ne, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;

2) di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

3) limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 aprile 2022;

4) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

5) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 345.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;


6) che l'attività prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura.

Art. 4.

Misura del contributo concedibile

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

2. I contributi complessivamente concessi ai sensi del presente articolo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.



Art. 5.

Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

1 Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in *Grosse Tonnage* (GT) calcolato sulla base della seguente tabella:

CLASSI DI STAZZA IN GT	CONTRIBUTO CALCOLATO
	Euro
$1 \leq X \leq 5$	1.000
$5 < X \leq 10$	$104 * GT + 400$
$10 < X \leq 25$	$86 * GT + 600$
$25 < X \leq 50$	$64 * GT + 1.100$
$50 < X \leq 100$	$50 * GT + 1.800$
$100 < X \leq 250$	$40 * GT + 2.800$
$250 < X \leq 500$	$30 * GT + 5.300$
$500 < X \leq 1.500$	$22 * GT + 9.300$
$1.500 < X \leq 2.500$	$18 * GT + 15.300$
$X > 2.500$	$13,40 * GT + 26.800$

2. Il contributo *una tantum* spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente più imbarcazioni da pesca è pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarità ed in armamento alla data del 3 aprile 2022, fino a concorrenza massima di euro 345.000,00 così come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero – anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti – procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.

Art. 6.

Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:

- a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;
- b) 10% per le imprese di medie dimensioni;
- c) 5% per le imprese di grandi dimensioni.

2. Il contributo di cui al presente articolo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 1, è riconosciuto nei seguenti importi:

- a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;
- b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 4, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021. Per le imprese che abbiano avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2021 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente.



3. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali, secondo le definizioni della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE:

- a) euro 5.000 per le micro imprese;
- b) euro 6.000 per le piccole imprese;
- c) euro 10.000 per le medie imprese;
- d) euro 20.000 per le grandi imprese.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi spettanti.

Art. 7.

Ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base della seguente tabella:

Regione o Provincia Autonoma	N° imprese acque interne dichiarate	% incidenza	Importo assegnato euro
Abruzzo	2	0,17%	2.510,46
Basilicata	0	0,00%	0,00
Provincia Autonoma di Bolzano	0	0,00%	0,00
Calabria	0	0,00%	0,00
Campania	0	0,00%	0,00
Emilia Romagna	56	4,69%	70.292,89
Friuli Venezia Giulia	17	1,42%	21.338,91
Lazio	27	2,26%	33.891,21
Liguria	0	0,00%	0,00
Lombardia	83	6,95%	104.184,10
Marche	0	0,00	0,00
Molise	0	0,00%	0,00
Piemonte	15	1,26%	18.828,45
Puglia	60	5,02%	75.313,81
Sardegna	114	9,54%	143.096,23
Sicilia	0	0,00%	0,00
Toscana	21	1,76%	26.359,83
Provincia Autonoma di Trento	1	0,08%	1.255,23
Umbria	8	0,67%	10.041,84
Veneto	791	66,19%	992.887,03
Totale	1195	100%	1.500.000,00



Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome devono comunicare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it i numeri dei conti di Tesoreria sui quali accreditare gli importi individuati nella precedente tabella.

Art. 8.

Disponibilità dei fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a carico del capitolo: 7098 – Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 2022, per consentire l'impegno delle risorse di cui al presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 31 marzo 2022

Il Sottosegretario di Stato: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, n. 623

22A03076

DECRETO 12 maggio 2022.

Proroga del termine di cui al decreto 24 gennaio 2022 in materia di gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 29740 del 24 gennaio 2022 recante: «Modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche

